

Spett.le Comune di Frazzanò (ME)

Via Umberto I, n. 24

98070 Frazzanò (ME)

Oggetto: Osservazione della ditta Sabrina Talia Di Pane, ex art. 3 LR 71/78 e s.m.i. avverso il PRG del comune di Frazzanò, adottato con delibera del Commissario ad Acta del 13.02.2020

Controdeduzione del progettista arch. Sergio La Spina

Premessa

La ditta Sabrina Talia Di Pane è proprietaria di un appezzamento di terreno identificato in catasto al Fg 5 partt 771, 772, 773, 774 del Comune di Frazzanò e lamenta che la previsione riportata nel PRG adottato, relativa all'asse di penetrazione agricola in potenziamento a una traccia già esistente, nella porzione che attraversa il proprio appezzamento di terreno, contrasta con i criteri di base del nuovo PRG, comprimendo le capacità produttive dello stesso. A maggior supporto di tale osservazione, la ditta istante dichiara che tale appezzamento è in atto produttivo (uliveto e aranceto) e dato in affitto ad Azienda Agricola Biologica, beneficiaria di contributi comunitari, con relativa certificazione rilasciata da Organismo certificatore (Suolo e Salute).

Controdeduzioni

In relazione alla osservazione prodotta dalla ditta Sabrina Talia Di Pane si riportano le seguenti considerazioni:

- Si ritiene non pertinente il riferimento fatto dalla ditta Sabrina Talia Di Pane alla previsione riportata sulla Bozza del PRG. Si rappresenta infatti che nella cosiddetta Bozza, come la stessa dicitura lo evidenzia, le previsioni riportate sono di larga massima e devono rappresentare le linee programmatiche del territorio e non le specifiche previsioni nel dettaglio.

Nel caso in questione, nell'atto di rappresentare un programma di potenziamento delle tracce esistenti degli assi di penetrazione agricola, la Bozza del PRG si è limitato, in ottemperanza alle disposizioni normative di settore, ad evidenziare il percorso esistente relativo a quelle arterie che si è inteso appunto potenziare, con gli eventuali collegamenti da integrare nei tratti mancanti.

Nella stesura definitiva del PRG, scendendo nel dettaglio, si è operata una attenta valutazione delle pendenze e delle livellette, determinando una scelta che consentisse la

reale fattibilità della viabilità in previsione, anche se sempre con carattere indicativo ai sensi dell'art. 61 delle N.A. .

- L'appezzamento in proprietà della ditta Sabrina Talia Di Pane, allo stato attuale, non presenta una condizione di cura tale da far immaginare un livello di produttività legato all'attività di una Aziende Biologica Certificata, così come dichiarato dalla ditta istante, anche per lo stato in cui lo stesso terreno si trova (carico di sterpaglie e vegetazione spontanea), della sua giacitura e della relativa attuale difficile fruibilità con i mezzi necessari per la cura delle piante ed alla raccolta del frutto. Inoltre la esigua porzione di terreno interessata, rispetto all'area vasta di territorio che l'infrastruttura andrà a servire, non può determinare un ostacolo alla realizzazione di un'opera pubblica così determinante per il potenziamento e l'incentivazione dell'intero territorio agricolo frazzanese quale punto cardine del programma di recupero e di sviluppo che il PRG si prefigge per la città di Frazzanò.
- La certificazione allegata all'osservazione, prodotta da Suolo e Salute (organismo di controllo e certificazione) circa il requisito biologico dichiarato, non fa riferimento all'appezzamento specifico ma, giustamente, all'Azienda Agricola destinataria del suddetto certificato. Andrebbe all'uopo tuttavia allegato a tale certificazione il relativo Certificato di assoggettamento, che fa riferimento al Fascicolo aziendale da cui si evince la eventuale presenza dell'appezzamento de quo nel sistema produttivo aziendale e le relative colture in atto.
- E' anche opportuno evidenziare che, ai fini di un interesse pubblico, non possono prevalere eventuali interessi privati. Nel caso specifico, una così modesta porzione di terreno, nell'ambito dell'area vasta oggetto di uno specifico programma di sviluppo, non può rappresentare un ostacolo ad un interesse superiore, quale appunto quello pubblico, legato alle specifiche finalità dell'intero Prg (incentivazione dello sviluppo agricolo del territorio frazzanese).
- La soluzione alternativa avanzata dalla ditta istante non tiene conto delle acclività e giaciture presenti nel territorio e pertanto si ritiene non percorribile. Infatti trattasi di pista temporanea (ad uso cantiere), realizzata tempo addietro per finalità di carattere provvisorio, non idonea, per pendenza, larghezza di sede stradale e raggi di curvatura, ad essere proposta, ancorché a servizio di territorio agricolo, come viabilità pubblica a norma.
- In merito alle dichiarate colture in atto, fermo restando quanto sopra osservato, si rappresenta che, qualora se ne dimostrasse l'esistenza e la loro effettiva interferenza con

l'infrastruttura prevista, e si verificasse effettivamente la pregevolezza e la loro irrinunciabile produttività, il loro eventuale mantenimento può essere valutato in sede esecutiva, considerato che il tracciato riportato nelle tavole del PRG, ai sensi dell'art. 61 delle relative Norme di Attuazione, ha valore indicativo e pertanto può subire modifiche in fase di progettazione esecutiva dell'opera stessa.

Per tutto quanto sopra, l'osservazione in oggetto non si ritiene congrua e pertanto tecnicamente non accoglibile.

Messina li 12.10.2021

il progettista del PRG

Arch. Sergio La Spina

